



Il Difensore Civico

## Decisione n. 55 del 04.12.2018

**OGGETTO:** Sig. (omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

**VISTA** la comunicazione del 27.11.2018, acquisita in pari data al protocollo n. 2355, con la quale il Sig. (omissis) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L. 241/90, il riesame del differimento dell'accesso espresso da parte del Comune di (omissis) alla documentazione relativa al concorso pubblico per esami, indetto dallo stesso Comune per l'assunzione a tempo indeterminato parziale di una unità di personale, profilo professionale di "Istruttore Amministrativo", Cat. C;

**CHE**, in particolare, la richiesta ha per oggetto la seguente documentazione:

- gli elaborati del richiedente;
- il verbale della seduta nella quale si è proceduto alla correzione degli elaborati del richiedente;
- gli elaborati dei candidati ammessi alla successiva prova orale;
- i verbali delle sedute nelle quali si è proceduto alla correzione degli elaborati dei candidati ammessi alla prova orale;

**VISTA** la nota con la quale l'Amministrazione Comunale di (omissis), in data 14.11.2018, ha comunicato espressamente al Sig. (omissis) la decisione di differire l'accesso richiesto al termine del procedimento concorsuale in atto e ciò "nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali";



Il Difensore Civico

**CONSIDERATO** che la scelta di differire l'accesso alla conclusione del procedimento dovrebbe figurare come il risultato di una consona, pertinente e motivata valutazione, espressamente riportata nel provvedimento di riscontro alla richiesta di accesso o, comunque, facilmente desumibile dai contenuti di quest'ultimo, che si presti a dare atto della sussistenza di negative interferenze tra un eventuale accesso e lo svolgimento della funzione amministrativa e più specificatamente della conclusione del concorso;

**RILEVATO**, al contrario, che il richiamo a generici "orientamenti giurisprudenziali", riconducibili in realtà a circostanze specifiche e definite, non individuate nel caso di specie, non appare idoneo a giustificare il differimento;

**CONSIDERATO** altresì che il diritto di accesso è volto a garantire le esigenze partecipative e difensive dei richiedenti;

**RICHIAMATA** la propria Decisione n. 26 del 22.06.2018 con la quale questa Difesa Civica si è espressa per un caso analogo;

**PRESO ATTO CHE**, anche nel caso in esame, la procedura concorsuale si articola in due distinti sub-procedimenti autonomi e che il procedimento attinente la prova scritta trova la sua conclusione con la correzione della stessa e con la stesura della graduatoria degli idonei a sostenere la fase successiva;

**CONSIDERATO** infatti che il differimento all'accesso è legittimo se operato sino al termine della fase concorsuale cui si riferiscono i documenti richiesti e non se protratto fino alla conclusione dell'intera procedura concorsuale in quanto, in tale ultimo caso, il differimento è suscettibile di produrre un duplice effetto negativo:

- da un lato, un potenziale danno irreparabile per il candidato che si trova nell'impossibilità di sostenere le prove orali;
- dall'altro una (eventuale) situazione pregiudizievole, non sanabile in via amministrativa alla conclusione del procedimento;

**RITENUTO**, pertanto che sussiste in capo all'istante un interesse concreto, diretto ed attuale, riguardante una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali si chiede l'ostensione;

**CHE** l'ostensione degli atti di che trattasi non sembra arrecare alcun pregiudizio e non compromette il buon andamento della successiva fase concorsuale e, più in generale, dell'azione amministrativa;

*Tutto ciò premesso*

**DECIDE**

1. di accogliere la richiesta di riesame presentata dal Sig. (omissis), volta ad ottenere la documentazione indicata in premessa;



Il Difensore Civico

2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni al Sig. **(omissis)** e all'Amministrazione Comunale di **(omissis)**;
3. di informare che l'eventuale provvedimento confermativo del differimento, da parte del predetto Ente, deve essere tempestivamente trasmesso all'interessato e allo scrivente con mezzo idoneo ad attestare la data di decorrenza dei termini di cui al comma 5 dello stesso articolo 25.

Il Difensore Civico Regionale  
**Avv. Fabrizio Di Carlo**

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.